

Utilizzo economie

Domanda

Un'ipotesi che si potrebbe verificare è che gli enti attuatori, aggiudicatari delle procedure di affidamento, abbiano un regime fiscale diverso da quello ordinario (IVA al 22%), o applicando l'IVA al 5% (cooperative sociali e loro consorzi) o, ricorrendone i presupposti, con esenzione dall'applicazione dell'IVA. Si chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di impegnare le economie risultanti dalle procedura di gara indette per la selezione degli enti attuatori.

Risposta

Il Dm 18 novembre 2019 – ai fini della selezione dell'ente attuatore - fa espresso riferimento al d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., recante il Codice dei contratti pubblici, e alla normativa regionale di settore. Gli enti locali dovranno dunque affidare i propri servizi in conformità al citato Dm e alle allegate linee guida (art. 10).

Per evadere il quesito posto si ritiene che l'utilizzo dell'importo ottenuto dalle eventuali economie, che si dovessero verificare in conseguenza del diverso regime fiscale degli enti attuatori, potrebbe avvenire utilizzando la previsione contenuta nel codice dei contratti, segnatamente ai fini dell'esercizio della facoltà per gli enti locali di affidamento dei servizi c.d. complementari.

A tale ultimo proposito, tali servizi dovranno essere individuati compiutamente negli atti di gara (ai sensi degli articoli 63 e 106), indicando specificatamente i servizi complementari, cui dedicare l'eventuale economia di gara, anche in relazione al relativo valore economico.

In alternativa, gli enti locali, ferma restando quanto sopra, potranno attivare apposita procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme di riferimento e dunque D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., per le ipotesi di affidamento dei servizi mediante appalto, o ricorrendo alla co-progettazione o alle convenzioni con APS e ODV, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, redante il Codice del Terzo settore.

Pertanto le attività proposte dovranno in ogni caso tenere conto degli elementi imprescindibili propri del Fondo. Obiettivo del progetto dovrà essere quello di potenziare attività di inclusione, integrando di fatto la progettualità in atto con ulteriori misure.

L'utilizzo delle economie dovrà essere sostanzialmente vincolato alla realizzazione delle sole attività, in linea con quanto previsto dalle linee guida allegate al DM agosto 2016 e alle corrispettive voci di budget collegate.

Le attività proposte devono essere coerenti con il progetto originario e già finanziato, non costituendo modifica al progetto originario che, anzi, verrebbe valorizzato.

Altra ipotesi, astrattamente praticabile, è l'utilizzo delle economie derivanti dall'espletamento delle procedure di affidamento per la selezione degli enti attuatori, in conseguenza del loro particolare regime fiscale, per i c.d. servizi supplementari, in applicazione dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.

Deve trattarsi, conformemente alla disposizione da ultima richiamata, di servizi non predeterminanti, né predeterminabili al momento della pubblicazione degli atti della procedura ad evidenza pubblica, resisi necessari in fase di esecuzione del servizio, e, in quanto tali, configurarsi come facoltà esercitabile dagli enti locali quale espressione della relativa discrezionalità.

Anche in tale ultima ipotesi, le attività proposte per soddisfare le esigenze connesse con i servizi supplementari, devono essere coerenti con il progetto originario e già finanziato.

Qualora gli enti locali, al ricorrere delle circostanze previste dalle disposizioni in tema di servizi complementari e di servizi supplementari, decidano di avvalersi delle facoltà, in precedenza richiamate, dovranno darne comunicazione formale al Ministero inviando una pec all'indirizzo servizi.civili@pecdici.interno.it